

TI_GERICHTE 17.2011.70 vom 16. Januar 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-01-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2011.70

FR: TI_GERICHTE 17.2011.70 du 16 janvier 2012

IT: TI_GERICHTE 17.2011.70 del 16 gennaio 2012

Regeste

Rapporto di contravvenzione. Valenza probatoria. Violazione del princpio in dubio pro reo

Volltext

Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.01.2012 17.2011.70 Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.01.2012 17.2011.70 Ticino Corte di appello e di revisione penale 16.01.2012 17.2011.70

Rapporto di contravvenzione. Valenza probatoria. Violazione del princpio in dubio pro reo

Incarto n. 17.2011.70 Locarno 16 gennaio 2012/nh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di appello e di revisione penale composta dai giudici: Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani segretario: Sara Lavizzari, vicecancelliera nell'ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico ed ora sedente per statuire nella procedura d'appello avviata con annuncio del 17 giugno 2011 da AP 1 rappr. dall' DI 1 contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 15 giugno 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona richiamata la dichiarazione di appello 20 luglio 2011; esaminati gli atti; ritenuto in fatto: A. Con decreto d'accusa n. 9435/210/CF, la CO 1, ha dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione alle norme sulla circolazione stradale (art. 90 n. 1 LCStr) per avere, alla guida del veicolo , circolando sull'autostrada A2 in territorio di _____, ommesso di mantenere una distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva ed avere effettuato, inoltre, ripetuti cambi di corsia omettendo di esporre l'indicatore di direzione e ne ha proposto la condanna al pagamento di una multa di fr. 350.--, oltre alle spese e alla tassa di giustizia. AP 1 ha interposto tempestiva opposizione a tale DA, invocando la mancanza di prove concrete in merito alla commissione delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale a lui contestate. In data 7 aprile 2011, la CO 1, ha confermato il decreto d'accusa emesso ed ha trasmesso gli atti alla Pretura penale. B. Con sentenza del 15 giugno 2011, terminato il dibattimento svoltosi il medesimo giorno, il giudice della Pretura penale ha confermato l'imputazione e la multa contenute nel decreto d'accusa. C. Il condannato ha manifestato la propria volontà di impugnare tale sentenza con annuncio d'appello 17 giugno 2011 che ha confermato, il 20 luglio successivo, con dichiarazione d'appello in cui ha precisato di impugnare l'intera sentenza e ha chiesto la sua completa assoluzione da ogni ipotesi di violazione contravvenzionale a lui imputata. Nella sua motivazione scritta del 12 settembre 2011, AP 1 ha contestato i fatti a lui addebitati, sostenendo che essi non sono sorretti da alcun riscontro probatorio oggettivo ma sono fondati unicamente su percezioni soggettive dei due agenti di polizia denuncianti, che non rappresentano una prova sufficiente mancando della necessaria determinatezza e credibilità. Non essendo, pertanto, gli addebiti a lui mossi sufficientemente provati, AP 1 ha postulato il suo proscioglimento. D. Sia il presidente della Pretura penale che la CO 1 hanno comunicato, con scritti 15 e rispettivamente 16 settembre 2011, di non avere particolari

osservazioni da formulare all'appello presentato dal condannato. Considerato in diritto:

1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l'art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l'entrata in vigore del CPP federale. Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 15 giugno 2011 della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l'appello.

2. Giusta l'art. 398 cpv. 4 CPP quando - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L'esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è "manifestamente inesatto" o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione "manifestamente inesatto" richiama la nozione d'arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell'art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, 768), secondo la quale un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile. Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell'8 agosto 2011 inc. 6B_312/2011). L'accertamento dei fatti è censurabile ai sensi dell'art. 398 cpv. 4 CPP anche se fondato su una violazione del diritto. Così come precisato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell'avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali, e la stessa andrebbe interpretata nel senso dell'art. 288 lett. b CPP-TI che prevedeva come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, chiarito come l'appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l'accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all'amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell'onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d'appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l'art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).

3. Nella sua motivazione scritta d'appello, AP 1 rileva che i fatti a lui addebitati non si fondano su riscontri probatori oggettivi.

3.1. Sulla scorta del solo rapporto

di contravvenzione e dei successivi rapporti stilati dai due agenti di polizia che hanno accertato sul posto e senza l'ausilio di mezzi tecnici le infrazioni commesse dall'appellante, il primo giudice ha ritenuto che - mentre si trovava sull'autostrada A2 in località _____ - AP 1 non ha mantenuto una distanza sufficiente dalla vettura che lo precedeva (di soli 20 metri) e che questi ha, in almeno un'occasione, ommesso di esporre l'indicatore di direzione (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 5) e lo ha, perciò, dichiarato autore colpevole dell'infrazione di cui all'art. 90 cifra 1 LCStr. Dopo aver ricordato che le constatazioni di un agente di polizia non godono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedeltà, ma che la loro conclusione va apprezzata liberamente dal giudice, alla luce, anche, delle argomentazioni fornite dall'imputato, il pretore, evidenziando l'obbligo di principio derivante dal ruolo istituzionale dei funzionari di polizia di riportare correttamente gli eventi, ha ritenuto che le dichiarazioni dei due agenti denunciatori non fossero contraddittorie (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 4), e che rappresentassero degli accertamenti "completi, precisi e quindi tali da poter essere considerati quali prove inconfutabili, o quantomeno, indizi sufficientemente precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla colpevolezza dell'imputato" (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 5-6).

3.2. AP 1 contesta le conclusioni a cui giunge il giudice di prime cure sostenendo che le infrazioni a lui addebitate non poggiano su alcun riscontro oggettivo, poiché rilevate dai due agenti di polizia senza l'ausilio di mezzi tecnici ma unicamente sulla base di percezioni meramente soggettive che, non solo mancano della "necessaria determinatezza", ma risultano anche prive di qualsiasi credibilità. Gli addebiti a lui mossi - conclude l'appellante - non sono, dunque, sufficientemente provati e si giustifica, di conseguenza, il suo proscioglimento.

3.3. a) Giusta l'art 139 cpv. 1 CPP - che concretizza il principio della verità materiale di cui all'art. 6 cpv. 1 CPP - per l'accertamento della verità, il giudice (così come le altre autorità penali) si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. In applicazione di questo disposto, gli strumenti per l'accertamento della verità sono, oltre a quelli espressamente indicati agli art. 142 e seg. CPP - e, cioè, gli interrogatori dell'imputato (art. 157 e seg.), dei testi (art. 162 e seg.), delle persone informate sui fatti, le perizie (art. 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - anche tutti quelli che, secondo l'evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla. Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non espressamente disciplinati dal CPP sono utilizzabili purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall'esperienza (Galliani/Marcellini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).

b) Giusta l'art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice penale valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti vengono accertati "a piacimento" o secondo il "buon volere del giudice" o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme riguardo il valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48 ; Schmid,

Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanerret, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, *Traité de procédure pénale suisse*, 2006, 2e éd., n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6e éd., 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 6B_10/2010; STF 28.6. 2011 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l'egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006). Per motivare l'arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3). In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha ommesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

c) Il principio della presunzione di innocenza previsto dall'art. 10 cpv. 1 CPP, e codificato dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II, disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili (DTF non pubblicata 13 maggio 2008 [6B.230/2008], consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2, DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, il principio in dubio pro reo comporta l'attribuzione dell'onere probatorio a carico delle autorità penali, così come espressamente codificato anche all'art. 6 CPP. È compito dell'autorità inquirente provare la colpevolezza dell'imputato, ovvero provare l'esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata e, con ciò, l'adempimento di tutti gli elementi

oggettivi e soggettivi della fattispecie. Di riflesso, ne deriva che non incombe alla persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto, rispettivamente che non poteva compierlo (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1038; Tophinke, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, n. 216-217, pag. 83-84; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra 2006, n. 700, pag. 440-441; Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 8, pag. 46).

3.4. Il CPP prevede l'utilizzo, quale materiale probatorio, di due tipi di rapporti scritti. a) Dapprima, vi è l'art. 145 CPP secondo cui l'autorità penale può invitare coloro che devono essere o sono già stati sentiti, a consegnare un rapporto scritto in vece o a complemento di un interrogatorio. Inserito nella sezione relativa agli interrogatori del titolo quarto del CPP (mezzi di prova), tale disposto concede la facoltà alle autorità penali di assumere agli atti dei rapporti scritti in sostituzione o a complemento dell'interrogatorio vero e proprio di un testimone, di una persona informata sui fatti o dell'imputato stesso. b) Vi è, poi, l'art. 195 CPP che regola l'utilizzo di un particolare rapporto scritto - il rapporto ufficiale - che le autorità penali hanno la facoltà di richiedere in relazione a eventi che possono essere rilevanti nel procedimento penale (Schmid, Praxiskommentar, ad. Art. 195, n. 1, pag. 355; Bürgisser, in Basler Kommentar, op.cit., ad art. 195, n. 2, pag. 1329; Schmid, op.cit., n. 816, pag. 343; n. 967 pag. 414; Rapporto esplicativo del giugno 2001 concernente il codice di procedura penale svizzero, pag. 142). Si tratta di rapporti scritti che l'autorità penale può sollecitare ad autorità federali, cantonali o comunali e a servizi pubblici per raccogliere informazioni utili ai fini del procedimento (Poncet Carnicé, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 195, n. 7, pag. 891; Donatsch, Hansjakob, Lieber, op. cit., ad art. 195 n. 8, pag. 938). L'art. 195 CPP si riferisce innanzitutto a quei rapporti che raccolgono informazioni scritte fornite alle autorità penali da altre autorità. c) Il rapporto di polizia non è contemplato dal Titolo quarto dedicato ai mezzi di prova ma è, invece, previsto nel Titolo sesto dedicato alla procedura preliminare. Secondo l'art. 307 cpv. 3 CPP, la polizia, in ossequio all'obbligo di documentazione al quale soggiacciono le autorità penali ex art. 76 e seg. CPP (Schmid, Praxiskommentar, ad. Art. 307, n. 6, pag. 584; Maître, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 307, n. 12, pag. 1395; Rügger, in BSK, StPo, ad art. 307, n. 10, pag. 2140), annota di volta in volta in rapporti scritti gli accertamenti da essa compiuti e le misure da essa adottate e, dopo la conclusione delle indagini, li trasmette immediatamente al pubblico ministero, o all'autorità amministrativa istituita per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni (art. 357 cpv. 1 CPP), unitamente alle denunce, ai verbali, agli altri atti nonché agli oggetti e ai valori patrimoniali messi al sicuro. La dottrina considera che i rapporti di polizia - pur se redatti da un'autorità penale (art. 12 let. a CPP) e regolati all'art. 307 cpv. 3 CPP - rappresentano, comunque, un caso di applicazione particolare dell'art. 195 cpv. 1 CPP (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 307, n. 6). d) L'utilizzo dei rapporti scritti quali i mezzi di prova - cioè, dei rapporti scritti ex art. 145 e 195 (quindi, per estensione anche dei rapporti di constatazione della polizia) CPP - non deve però condurre a una violazione delle norme applicabili in materia di amministrazione delle prove (Schmid, op.cit., n. 817, pag. 343) e non deve comportare una restrizione dei diritti delle parti (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, ad art. 142, pag. 1092). Di principio, dunque, la consegna di un rapporto scritto, che comunque, in principio, non può sostituirsi al confronto (Thormann, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 145, n. 9, pag. 662), non libera l'autorità penale dal proprio dovere di accertare la verità (art. 139 cpv. 1 CPP) e di chiarire le contraddizioni (art. 143 cpv. 5 CPP). Le autorità penali devono,

dunque, procedere all'interrogatorio dell'estensore del rapporto scritto in qualità di testimone o di persona informata sui fatti tutte le volte che ciò si rivela necessario, ed in particolare quando il contenuto del rapporto è contestato da una delle parti al procedimento, oppure quando sussistono dubbi circa la sua esattezza e la veridicità delle dichiarazioni in esso contenute o quando il rapporto non appare convincente (Galliani / Marcellini, op. cit., ad art. 145, n. 2, pag. 306-307; Thormann, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 145, n. 12, pag. 663; Schmid, Praxiskommentar, ad. Art. 145, n. 7, pag. 259; Häring, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 145, n. 7, pag. 1025; Schmid, op.cit., n. 817, pag. 343-344; Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 109; Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, ad art. 142, pag. 1092). L'audizione deve, comunque, essere sempre eseguita ogniqualvolta il rapporto risulta essere di particolare rilevanza ai fini dell'accertamento della verità (Galliani/Marcellini, op. cit., ad art. 145, n. 2, pag. 307), significativo ai fini del giudizio (Schmid, Praxiskommentar, ad. Art. 145, n. 7, pag. 259) e ancora nel caso in cui l'estensore del rapporto sia un testimone fondamentale (Donatsch, Hansjakob, Lieber, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 145 n. 6, pag. 641-642). Il rapporto scritto non può, infatti, per garanzia costituzionale e convenzionale, essere la prova unica o determinante per fondare una condanna (Thormann, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 145, n. 13, pag. 663).

3.5. Il rapporto di contravvenzione del 30 dicembre 2010 e le successive osservazioni 22 gennaio e 10 febbraio 2011 redatti dagli agenti di polizia che erano sul luogo dell'infrazione addebitata a AP 1 sono, dunque, un mezzo di prova ai sensi degli art. 145, 195 e 307 cpv. 3 CPP. Tuttavia, da soli, essi non bastano a fondare un giudizio di condanna per almeno due motivi. Da un lato, non sono sufficienti già soltanto per il fatto che in essi sono registrate delle semplici percezioni visive - peraltro, nemmeno ben circostanziate - dei due agenti di polizia che, in particolare in relazione alla distanza tenuta dal veicolo che precedeva quello guidato dall'imputato, non sono oggettivate da alcun supporto tecnico: essi non possono, dunque, essere in sé considerati fede facenti. D'altro lato, i rapporti non bastano da soli a fondare un giudizio di condanna - nemmeno relativamente al mancato utilizzo della freccia - già per il fatto che essi sono l'unico mezzo di prova in atti. Per queste ragioni, e per la salvaguardia dei diritti costituzionalmente garantiti all'imputato - si pensi solo al diritto di essere sentito - si imponeva l'audizione davanti al giudice dei due estensori dei rapporti. Tale audizione si imponeva a maggior ragione, visto che l'imputato ha tempestivamente contestato il contenuto di tali rapporti, censurandone, già davanti all'autorità amministrativa, la mancanza di determinatezza e di oggettività (osservazioni del 17 gennaio 2011, incarto CO 1, AI 2; osservazioni 28 gennaio e 28 febbraio 2011, incarto CO 1, AI 5 e 8). Già solo alla luce della contestazione esplicita e ripetuta dell'appellante, il giudice di prime cure - che, lo si ricorda, deve assumere un ruolo attivo nella ricerca della verità (art. 6 e 343 CPP) - non poteva accontentarsi del contenuto dei rapporti in atti per fondare il giudizio di colpevolezza dell'imputato, ma doveva, invece, procedere d'ufficio all'audizione dei gend. _____, autori dell'inseguimento dell'appellante e redattori dei rapporti in oggetto, per almeno tentare di chiarire ed oggettivare le loro percezioni soggettive. Infatti, se è vero che un agente di polizia dovrebbe essere, di norma, in grado, vista la sua formazione e la sua esperienza, di apprezzare la distanza tra due veicoli in modo relativamente affidabile, affinché il giudice possa assumere, senza arbitrio, un simile accertamento a sostegno di una decisione di condanna, occorre che l'osservazione eseguita direttamente dall'agente di polizia sul posto sia non solo esposta nel rapporto di polizia, ma

che venga anche confermata e precisata dall'agente stesso in occasione di un'audizione testimoniale. (STF 6B_3/2010 del 25 febbraio 2010, consid. 2.4 in cui il Tribunale federale ha riconosciuto, in un caso di violazione della distanza di sicurezza tra due veicoli, una simile capacità di apprezzamento all'agente di polizia solo dopo che questi aveva compiutamente spiegato e motivato l'accertamento da lui eseguito - supportato anche da documentazione fotografica - sia nel relativo rapporto di polizia che in occasione della sua audizione testimoniale). In concreto l'audizione degli agenti in contraddittorio era a maggior ragione necessaria alla luce dell'imprecisione dei rapporti redatti dagli agenti di polizia che sono assai scarni e contengono unicamente delle valutazioni soggettive, senza nessuna descrizione precisa dei fatti contestati a AP 1 e della modalità utilizzata per calcolare la distanza tra il veicolo di AP 1 e quello che lo precedeva, calcolo per il quale, lo si ricorda, gli agenti non disponevano di nessun elemento rilevato oggettivamente (nemmeno la velocità dell'appellante ha potuto essere rilevata a causa del forte traffico, rapporto 10 febbraio 2011, pag. 1, incarto CO 1, AI 6), Non procedendo all'audizione orale ma accontentandosi delle loro dichiarazioni scritte per fondare il proprio convincimento, il giudice ha, dunque, violato il principio in dubio pro reo, sia per quanto riguarda la valutazione delle prove, che per quanto riguarda la ripartizione dell'onere probatorio. Va, infatti, ricordato che non spettava all'imputato colmare la lacuna probatoria. Visto quanto precede, la sentenza impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati ad un altro giudice della Pretura penale per un nuovo giudizio (Kistler Vianin, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 398, n. 30, pag. 1778; Eugster, in Basler Kommentar, op.cit., ad art. 398, n. 3, pag. 2644).

4. Sulla tassa di giustizia e sulle spese. Visto l'esito dell'appello, gli oneri del giudizio di prima e seconda sede vengono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP), che rifonderà all'appellante, a titolo di ripetibili, fr. 800.- per il giudizio di primo grado e fr. 500.- per il giudizio di appello. Per questi motivi, visti gli art. 106 CP, 32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU, 10 e 398 e seg., 139 cpv. 1, 142 e seg., 307 cpv. 3 CPP, nonché sulle spese e le ripetibili, l'art. 424 e 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza: 1.1. la sentenza 15 giugno 2011 è annullata e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale per un nuovo giudizio; 1.2. la tassa di giustizia e le spese del procedimento di primo grado di complessivi fr. 810.- sono posti a carico dello Stato che rifonderà all'appellante fr. 800.- a titolo di ripetibili per il giudizio di primo grado. 2. Gli oneri processuali di appello consistenti in: - tassa di giustizia fr. 400.- - altri disborse fr. 50.- fr. 450.- sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a AP 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: - - - 4. Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale

La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.